

REGIONE PIEMONTE BU24 18/06/2015

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione Seconda

N. 140 Reg. ordinanze 2015. Ordinanza del 16 aprile 2015 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Comunità montana Alpi del Mare c/Regione Piemonte ed altri.

Allegato



N. 140 Reg. ordinanze 2015

Ordinanza del 16 aprile 2015 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Comunità montana Alpi del Mare c/Regione Piemonte ed altri

N. 508 /2015 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2013 REG.RIC.



120 915

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comunità montana Alpi del Mare, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo e **Piercarlo** Maina, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello, 153;

Comunità montana Valle Stura;

Comune di Limone Piemonte;

nei confronti di

Baudino Fabrizio;





per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2013 n. 52-5890, recante: "L.R. n. 11/2012 - Disposizioni organiche in materia di enti locali - Approvazione criteri, requisiti e modalità per la nomina con decreto **presidenziale** dei Commissari liquidatori delle Comunità montane", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 6 giugno 2013;

della determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte 18 giugno 2013 n. 1461;

del decreto del Presidente della Giunta regionale 15 aprile 2014 n. 45, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 17 aprile 2014, recante: "Comunità montana delle Alpi del Mare. Nomina del **Commissario** (artt. 12 e 14 l.r. 11/2012, come modificata dalla l.r. 3/2014 - art. 13 l.r. 3/2014)";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso notificato il 20 settembre 2013 e con motivi aggiunti





notificati il 14 giugno 2014, la Comunità montana Alpi del Mare impugna gli atti in epigrafe, con i quali la Regione Piemonte ha dapprima indetto la procedura selettiva per la nomina dei commissari liquidatori delle Comunità montane, ai sensi degli artt. 12-ss. della legge regionale n. 11 del 2012, ed ha poi nominato il commissario dott. Fabrizio Baudino, conferendogli tutti i poteri dei decaduti organi della Comunità delle Alpi del Mare.

Deduce motivi così riassumibili:

- 1) incostituzionalità degli artt. 1, 14 e 16 della legge regionale n. 11 del 2012, per contrasto con gli artt. 5, 120 e 123 Cost., anche in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte;
- 2) sotto altro profilo, incostituzionalità degli artt. 1 e 12-ss. della legge regionale n. 11 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 44 e 97 Cost.;
- 3) nullità del decreto regionale di nomina del commissario liquidatore, adottato dal Presidente della Giunta regionale Roberto Cota in assenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza, dopo il definitivo annullamento giurisdizionale delle elezioni regionali del 2010.

Si è costituita la Regione Piemonte, svolgendo difese e chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2015 la causa è passata in decisione.





DIRITTO

1. *La normativa regionale piemontese.*

La legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (“Disposizioni organiche in materia di enti locali” - pubblicata nel B.U.R.P. del 28 settembre 2012) ha introdotto un’organica disciplina volta al “riassetto dell’associazionismo intercomunale” tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari, prevedendo in tale ambito il superamento delle Comunità montane (art. 1).

Il procedimento di soppressione delle Comunità montane piemontesi è disciplinato dal capo VII della legge regionale (artt. 12-ss.).

In dettaglio, e per quanto qui rileva:

- l’assemblea dei Sindaci di ciascuna delle attuali Comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, può chiedere alla Regione che l’ambito territoriale della Comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più Unioni montane di Comuni, cui sono trasferite le funzioni ed i servizi da gestire in forma associata (art. 12, commi 1-ss.);
- la Giunta regionale prende atto dell’assenso unanime o maggioritario dei Comuni e sancisce l’istituzione dell’Unione montana (art. 12, ottavo comma);
- il Presidente della Giunta regionale, decorso l’anzidetto termine perentorio di novanta giorni, nomina con proprio decreto un





commissario per ciascuna Comunità montana e contestualmente dichiara la decadenza degli organi della Comunità montana, dei quali il commissario assume ogni potere (art. 14, primo e secondo comma);

- al termine della procedura di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale dichiara estinta la Comunità montana (art. 16, primo comma).

In seguito, la compiuta disciplina delle funzioni delle costituenti Unioni montane di Comuni e del loro finanziamento è stata dettata dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 ("Legge sulla montagna" - pubblicata nel B.U.R.P. del 17 marzo 2014).

2. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Nel presente giudizio, la ricorrente Comunità montana Alpi del Mare impugna gli atti con i quali la Regione Piemonte ha indetto la selezione pubblica per la nomina dei commissari liquidatori, ai sensi degli artt. 12-ss. della legge regionale n. 11 del 2012. Impugna inoltre, con motivi aggiunti, il decreto presidenziale di nomina del commissario dott. Fabrizio Baudino, al quale sono stati conferiti tutti i poteri degli organi della Comunità, decaduti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 2012.

La questione di legittimità costituzionale della normativa regionale piemontese assume rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione del ricorso. Infatti, la questione di costituzionalità sostanzialmente coincide con le censure qui dedotte dall'ente ricorrente. Il





provvedimento presidenziale di commissariamento dà diretta applicazione alla legge regionale, rappresenta un adempimento intermedio nel procedimento di soppressione della Comunità montana Alpi del Mare e produce effetti immediatamente lesivi nei confronti della stessa.

3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La ricorrente prospetta molteplici profili di incostituzionalità della legge regionale piemontese n. 11 del 2012, nella parte in cui prevede il commissariamento e la definitiva soppressione delle Comunità montane.

Di questi, appare non manifestamente infondato soltanto il motivo sviluppato al § 3.3 del ricorso introduttivo, con il quale si denuncia la violazione dello Statuto della Regione Piemonte (approvato con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 - pubblicata nel B.U.R.P. del 7 marzo 2005).

3.1. Secondo la tesi della ricorrente, per la soppressione delle Comunità montane occorrerebbe una modifica statutaria, da approvarsi secondo lo speciale procedimento legislativo rinforzato previsto dall'art. 123, secondo comma, Cost.: dallo Statuto regionale, infatti, discenderebbe la qualificazione delle Comunità montane quali di "enti necessari" che non possono essere soppressi tramite una legge regionale ordinaria.

Con maggiore precisione, la configurazione delle Comunità montane come enti statutariamente necessari troverebbe positivo fondamento





nelle disposizioni di principio del titolo I dello Statuto della Regione Piemonte, ed in specie:

- nell'art. 3, secondo comma, ai cui sensi "La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie";
- nell'art. 4, secondo comma, ai cui sensi "La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari";
- nell'art. 8, secondo comma, ai cui sensi "La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la **conservazione** del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle Unioni di Comuni collinari, l'**organizzazione** dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari".

Pertanto, le richiamate disposizioni statutarie indurrebbero a definire la Comunità montana come ente locale necessario che: a) partecipa, insieme ai Comuni ed alle Province, della attribuzione delle funzioni





amministrative nelle materie di competenza regionale, quale livello sussidiario di governo locale; b) rappresenta uno degli strumenti organizzativi per la programmazione regionale di sostegno ai territori montani; c) è destinatario di funzioni amministrative proprie, in relazione alla specificità dei territori montani.

Ad avviso del Collegio, il motivo dedotto dalla ricorrente appare meritevole di positiva considerazione e non manifestamente infondato, laddove perviene alla conclusione che, nell'assetto ordinamentale delineato dallo Statuto della Regione Piemonte, la Comunità montana rappresenta un livello necessario di governo locale e concorre alla caratterizzazione dell'organizzazione regionale improntata ad un'ampia delocalizzazione delle funzioni amministrative ed al mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di programmazione.

Da ciò la necessità che la soppressione delle Comunità montane sia disposta attraverso il procedimento legislativo rafforzato prescritto dall'art. 123, secondo comma, Cost. per le modifiche statutarie, anziché mediante legge regionale ordinaria (come avvenuto nella fattispecie controversa).

3.2. Sotto diverso e concorrente profilo, la descritta natura di enti statutariamente necessari induce altresì a ricondurre le Comunità montane e la pertinente disciplina ai "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" della Regione. Ossia ad una materia che, in forza del primo comma dell'art. 123 Cost., è coperta





dalla cosiddetta riserva di Statuto, sottratta alla ordinaria legislazione regionale.

In tal senso, appare non manifestamente infondata la tesi di parte ricorrente, secondo cui la nuova e più ampia formulazione del primo comma dell'art. 123 Cost. comporta un ampliamento della riserva di Statuto in materia di "principi fondamentali di organizzazione", con l'effetto di ricomprendervi anche la regolamentazione, a livello di principi, dei rapporti tra la Regione e gli enti locali (e quindi anche dei rapporti con le Comunità montane).

Di conseguenza, resterebbe precluso ogni intervento della legislazione regionale ordinaria che incida su tali assetti organizzativi, pena il contrasto con l'art. 123, primo comma, Cost. che riserva allo Statuto la loro disciplina.

4. Conclusioni.

Il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalità degli artt. 12, 14 e 16 della legge regionale del Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle Comunità montane), per violazione dell'art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte.

Resta sospesa ogni decisione sull'impugnativa in epigrafe, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione





Seconda) visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 12, 14 e 16 della legge regionale del Piemonte 28 settembre 2012, n. 11, per violazione dell'art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 1.6 APR. 2015

J. J. J.
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

